CAMERA DEI DEPUTATI N. 3095

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROSATO

Modifica all'ordinamento penitenziario in materia di detenzione domiciliare

Presentata il 9 settembre 2026

Onorevoli Colleghi ! — La detenzione domiciliare rappresenta uno degli strumenti più importanti attraverso cui l'ordinamento italiano cerca di conciliare l'esigenza della certezza della pena con il rispetto della dignità della persona.

L'attuale articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario dispone, in presenza di determinati requisiti, la possibilità di concedere forme di esecuzione della pena presso il domicilio ai condannati che abbiano superato i settant'anni di età, salvo che ricorrano specifiche condizioni ostative legate alla gravità dei reati o alla pericolosità sociale.

Il testo vigente prevede che il ricorso alla detenzione domiciliare possa essere richiesto con istanza al tribunale di sorveglianza « dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena ».

A fronte di questo dettato normativo, i detenuti che hanno diritto ad accedere alla detenzione domiciliare, anche per la presenza di particolari condizioni personali, si trovano a scontare la pena detentiva in carcere in attesa della presentazione e valutazione dell'istanza che può richiedere talvolta anche alcuni mesi. Una pena afflittiva che non appare giustificata. Un intreccio normativo che contrasta con il senso della norma e complica inutilmente la sua attuazione concreta che non si ritrova in altri strumenti previsti dal nostro ordinamento.

A titolo di esempio, nei casi di condanna fino a quattro anni che prevedono la possibilità dell'affidamento in prova ai servizi sociali è lo stesso pubblico ministero, nell'esecuzione della sentenza, che sospende l'esecuzione della pena qualsiasi sia l'età anagrafica. Nel caso del citato articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario invece questo non avviene.

Questa disfunzione è tornata al centro del dibattito pubblico in questi giorni an-

che a seguito della morte di un detenuto di settantacinque anni nel carcere di Sollicciano, a Firenze, e che già poco prima di entrare in carcere era stato colpito da un ictus che gli aveva provocato la paralisi di un braccio e diverse conseguenze sul piano fisico.

La detenzione domiciliare, come gli altri strumenti di detenzione alternativa al carcere, si inserisce nei più moderni indirizzi della dottrina e della giurisprudenza tesi a dare maggiore concretezza all'articolo 27 della Costituzione sul fine rieducativo della pena. Al tempo stesso aiuta a contrastare il problema del sovraffollamento carcerario, che da molti anni rappresenta una delle principali criticità del sistema penitenziario italiano.

In Italia, si stima che siano oltre mille i detenuti con una età superiore ai settanta anni, un numero quattro volte maggiore rispetto al 2005, mentre le carceri faticano a reggere fragilità fisiche e bisogni sanitari complessi come quelli di cui necessitano questi soggetti. Se l'architettura penitenziaria, anche in condizioni non sovraffollate, risulta ostile di per sé per questa categoria di persone, lo è a maggior ragione nella situazione attuale nella quale in alcuni istituti penitenziari la popolazione detenuta è al 150 per cento della loro capacità. In questo contesto, la tutela della salute in generale, e quella di chi è anziano in particolare, rischia di essere costantemente violata.

Da questo quadro emerge con sempre maggiore evidenza come non esista una *ratio* valida del motivo per cui, in presenza di precisi requisiti, l'istanza per la detenzione domiciliare non possa essere presentata prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, consentendo al magistrato di valutare e di disporre in anticipo lo strumento evitando un'inutile e dannosa detenzione in carcere.

A tal fine, la presente proposta di legge – che si compone di un solo articolo di modifica dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario – intende dare piena attuazione alla norma sulla detenzione domiciliare per i condannati ultrasettantenni, prevedendo che l'istanza possa esser presentata anche prima dell'inizio dell'esecuzione della pena e che in presenza di gravi e attuali pericoli per la salute del detenuto possa essere disposta d'ufficio da parte del giudice, anche in via provvisoria, nella sentenza di condanna.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti: « L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, anche prima che abbia avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave e attuale pericolo per la salute del detenuto, la detenzione domiciliare può essere disposta d'ufficio dal giudice, anche in via provvisoria, nella sentenza di condanna ».



19PDL0213110